



ORDINANZA N. 69 DEL 06/10/2021

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DERETTI DAL CIVICO 113 AL 115 – DAL 13/10/21 AL 19/10/21 – CHIUSURA MARCIAPIEDI – POSIZIONAMENTO PONTEGGIO EDILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la domanda presentata il 04/10/21 (protocollo n. 15.417) dalla signora Raffaella BERTAZZOLI in qualità di proprietaria dell'immobile sito a Carpenedolo in via C. Deretti, con la quale richiede la chiusura al traffico pedonale di un tratto di marciapiedi, dal civico 113 al civico 115, dal giorno 13/10/21 al giorno 19/10/21, per poter far posizionare un ponteggio edile al fine di effettuare lavori di manutenzione straordinaria facciata.

VISTA l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico dal Dirigente dell'Area Tecnica, in data 06/10/21, protocollo n. 15.619;

VISTO il Decreto sindacale, n. 09 del 20/09/2021, di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale al Commissario di Polizia Locale Franco Morelli;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA CHE

Il tratto di marciapiedi sito in via **C. DERETTI**, dal civico **113** al civico **115**, a partire dalle ore 07:30 del giorno di mercoledì 13 ottobre fino alle ore 19:30 del giorno di martedì 19 ottobre 2021 sia

- Chiuso al traffico pedonale;

La presente ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.



Il Richiedente dovrà porre in essere ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002; in modo particolare dovrà:

- Garantire e segnalare un percorso alternativo per pedoni;
- Posizionare idonea segnaletica (orizzontale/verticale) temporanea;
- Oscurare la segnaletica verticale non pertinente scoprendola al ripristino della circolazione ordinaria.

Il richiedente dovrà adottare a sua cura e spese, ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002.

La segnaletica installata, a cura del richiedente, dovrà essere:

- Conforme alla normativa vigente;
- Mantenuta in costante efficienza;
- Atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.

L'esecutore dei lavori resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa;

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.



AVVERTE

gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;
- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza è trasmessa:

- *Alla Richiedente;*
- *all'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *alla locale Stazione dei Carabinieri;*

e pubblicata:

- *albo pretorio on line del sito istituzionale*

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
MORELLI FRANCO

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)